

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TOSCANA	SENTENZA	280	2017	RESPONSABILITA'	06/12/2017

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo Federici	Presidente - relatore
Nicola Ruggiero	Consigliere
Adriano Gribaudo	I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 60429 del registro di Segreteria ad istanza del Procuratore Regionale nei confronti di XXXXX Xxxxx, nella sua qualità di amministratore unico della società XXXXX S.r.l., società titolare della gestione dell'Hotel Xxxxx Xxxxx, ubicato in Firenze, via Xxxxx n. 50, rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'avv. Gaetano Massimo Marrara, con studio in Firenze, alla via Pistoiese n. 136/P, pec: gaetanomassimo.marrara@firenze.pecavvocati.it;

Visto l'atto di citazione depositato il 25 febbraio 2016, ritualmente notificato alla convenuta;

Uditi, nella pubblica udienza del 22 novembre 2017, con l'assistenza del segretario sig. Armando Greco, il presidente relatore Amedeo Federici, il rappresentante del Pubblico ministero nella persona del v.p.g. Letizia Dainelli e l'avv. Marrara per la convenuta;

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 25 febbraio 2016 il Procuratore regionale ha citato in giudizio la sig.ra XXXXX Xxxxx, nella sua qualità di amministratore unico della società XXXXX S.r.l., società titolare della gestione dell'Hotel Xxxxx Xxxxx, ubicato in Firenze, alla via Xxxxx n. 50, in quanto ritenuta responsabile di un danno arrecato al Comune di Firenze quantificato in € 5.862,50.

Il danno è correlato al mancato versamento, in favore dell'ente locale, dell'imposta di soggiorno, istituita con deliberazione consiliare n. 33 del 2011, a seguito della promulgazione del D.Lgs. n. 23/2011, che all'art. 4, c. 2, ha reintrodotto l'abrogato tributo.

Nel detto regolamento è previsto che rientri tra i compiti del gestore il versamento all'ente, con diverse modalità, di quanto riscosso dai soggiornanti obbligati, al compimento del quindicesimo giorno del mese successivo all'incasso della somma stabilita.

Gli accertamenti elusivi sono stati svolti dalla Polizia locale, su delega del P.M., ed hanno permesso di acclarare come la sig.ra Xxxxx abbia omesso di riversare, in favore del Comune di Firenze, i seguenti importi:

- € 2.700,00 per il periodo 1 maggio - 31 dicembre 2013;
- € 3.162,50 per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2014.

Raggiunta da invito a dedurre, e successivamente su sua richiesta sentita dall'organo requirente, la sig.ra Xxxxx non ha negato l'omesso versamento, ma ha indicato come causa la grave situazione economica e finanziaria in cui si è trovata.

Costituitasi in giudizio con il patrocinio dell'avv. Marrara, con memoria del 19 luglio 2016, ha ribadito le ragioni dispiegate nelle controdeduzioni, anche indicando come nel novembre 2015 abbia avviato la pratica per la cessazione dell'attività.

La sig.ra Xxxxx risulta indagata dalla locale Procura della Repubblica in ordine al reato di cui all'art. 646 c.p.c. per i medesimi fatti.

All'udienza del 28 settembre 2016 la discussione del giudizio è stata rinviata all'udienza del 7 dicembre 2016 per consentire al difensore l'approfondimento dei contenuti della sentenza SS.RR. QM n. 22/2016 inerente la posizione di agente contabile del gestore di unità ricettive.

La discussione veniva poi ulteriormente rinviata all'udienza odierna, nel corso della quale il rappresentante dell'ufficio del P.M. ha confermato l'atto scritto, ribadendo, a fronte delle asserite difficoltà economiche della convenuta, in conseguenza della crisi in atto, come le somme riscosse, riferite alla tassa di soggiorno, debbano essere tenute distinte dalla riscossione dei costi dei soggiorni, proprio al fine di evitare commistioni.

L'avv. Marrara ha ribadito le ragioni già espresse nella memoria defensionale, anche ricordando come la Xxxxx avesse chiesto perfino una rateizzazione del debito con il comune. Ha infine sollecitato una riduzione dell'addebito.

La causa è quindi passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è fondata.

La richiamata sentenza delle Sezioni riunite ha posto in rilievo come l'art. 23 della Costituzione ponga una riserva di legge in materia tributaria, stabilendo come solo una norma primaria possa disciplinare gli aspetti essenziali di qualsivoglia tributo, stabilendone il presupposto e la misura, nonché il soggetto attivo e quello passivo.

Nel caso che ci occupa tale norma è individuata nel già ricordato art. 4, c. 2 del D. Lgs. n. 23/2011 che ha reintrodotto la c.d. tassa di soggiorno indicando i soggetti passivi del tributo tra coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con la conseguenza che, nel silenzio sul punto della norma, il gestore dell'unità alberghiera risulta estraneo al rapporto tributario, non assumendo, pertanto la funzione di sostituto e responsabile d'imposta.

Tuttavia, allorché i regolamenti comunali lo prevedano, come nel caso del comune di Firenze, lo stesso gestore è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell'esazione dell'imposta, distinta dall'obbligazione tributaria, la quale colpisce il soggiornante, ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, le quali hanno una natura indubbiamente pubblica, tali da qualificarlo come agente contabile, e quindi, come tale, tenuto all'obbligo della resa del conto (v. sentenza n. 22/QM/2016).

La qualifica di agente contabile si correla al materiale maneggio di denaro pubblico, tra cui le entrate dello stato e degli enti pubblici (art. 74, c. 1, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), in ipotesi anche in assenza di provvedimento autorizzativo dell'amministrazione (art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 87). In linea con le risalenti ma tuttora vigenti disposizioni di legge di contabilità generale, anche il T.U. enti locali prevede che sono assoggettati a responsabilità contabile non solo il tesoriere ma anche ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia

incaricato della gestione dei beni degli enti locali (art. 93, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000). In tal senso Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5545/2017 del 28 novembre 2017.

Alla qualifica di agente contabile consegue quindi la responsabilità contabile, correlata agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, di natura pubblica, perché ricevute quale pagamento di un obbligo di imposta.

Ne risulta all'evidenza come l'obbligo di riscossione rivesta un carattere strumentale ai fini dell'incameramento delle somme dovute dall'utente, distinguendolo dalla figura del sostituto d'imposta o di responsabile di obblighi tributari, rimanendo tale obbligazione in capo all'utente del servizio alloggiativo.

E' dunque sulla sussistenza di un "rapporto di servizio" che va risolta la questione circa la sussistenza della giurisdizione in capo a questo giudice.

In buona sostanza, in presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell'imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell'unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili.

E' pacifico infatti che il presupposto per la responsabilità amministrativa si sostanzia nell'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico danneggiato, che è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 11229 del 21/05/2014).

Nella fattispecie all'esame è di tutta evidenza come l'esercente l'attività alberghiera sia compartecipe dell'attività amministrativa (Cassazione S.U. n. 26942 del 19.12.2014) del comune impositore, anche considerando gli obblighi gravanti sugli albergatori, tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta di soggiorno versata dai clienti e di integrale riversamento della stessa al comune, obblighi sanzionati (fuori dal rapporto di imposta vero e proprio tra comune e singolo cliente pernottante) con specifiche sanzioni amministrative.

Al riguardo si richiama ancora quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione: *"che è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte..."* (ex plurimis, S.U. n. 13330/2010 e S.U. n. 14891/2010).

In tal senso, anche con specifico riferimento ad agenti contabili di Enti locali, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001 ove è ribadito che *"la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto - pubblico o privato - ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto"* puntualizzando come *"Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico è in perfetta armonia con l'art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia"*.

Si può da ultimo richiamare, a conforto della soluzione adottata, la recente Cass. S.U. n. 7663 del 24/03/2017 affermativa della giurisdizione della Corte dei conti in un rapporto di servizio per

qualche verso analogo: *“Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità per danno erariale proposta da un Comune nei confronti degli amministratori della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per omesso versamento dei relativi introiti, atteso che l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale svolta dalla detta società ha natura di servizio pubblico e l’obbligazione di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, sicché il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’ “iter” procedimentale dell’ente pubblico, come partecipante dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, non rilevando, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, e neppure la compensabilità dell’obbligazione del concessionario con il credito relativo all’aggio, essendo configurabile l’operatività della compensazione anche nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico allorché specifiche norme la prevedano”.*

Chiarito come nella vicenda che ci occupa sussista una responsabilità contabile, essa è ascrivibile, a titolo di dolo, alla convenuta Xxxxx Xxxxx.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando nel giudizio n. **60429**, respinta ogni contraria istanza ed eccezione

CONDANNA

la sig.ra Xxxxx Xxxxx al pagamento, in favore del Comune di Firenze, della somma di € 5.862,50 aumentata degli interessi legali dal deposito al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per € 160,45.=
(Euro centosesxxxxxta/45.=)

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 novembre 2017.

Il Presidente - relatore
F.to AMEDEO FEDERICI

Depositata in Segreteria il 6 DICEMBRE 2017

Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini